

**Cassazione Civile Sez. VI - 5, Ordinanza 04-10-2012, n. 16943**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29887/2010 proposto da:

TEATESERVIZI SRL (OMISSIS) - società a totale partecipazione pubblica - socio unico Comune di Chieti, affidataria della gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Chieti in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL LIDO 37 (OSTIA), presso lo studio 2012 dell'avvocato SPINOZZI GIOACCHINO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato SPINOZZI SONIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

E. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato LUONGO GIAMMARIO, rappresentata e difesa dagli avvocati SIROLLI MARIA, FEMMINELLA MARCO, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 128/09/2010 della Commissione Tributaria Regionale di L'AQUILA - Sezione Staccata di PESCARA del 25.3.2010, depositata il 30/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per la controricorrente l'Avvocato Giovanni Legnini (per delega avv. Marco Femminella) che ha chiesto il rinvio del ricorso alle SS.UU.;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Teateservizi srl. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. stacc. di Pescara, n. 128/09/10, depositata il 30 aprile 2010, con cui essa rigettava l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, con la quale l'opposizione della società E. soc. coop. a r.l. contro l'avviso di accertamento per il pagamento della Tosap per l'anno 2001, in ordine alle aree pubbliche, conferite in appalto per il servizio di custodia e parcheggio, inizialmente emesso dal Comune di Chieti, cui la suindicata concessionaria alla riscossione subentrava successivamente, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che in realtà gli spazi pubblici demaniali non erano stati sottratti alla fruizione della generalità dei cittadini, anche se il servizio di custodia ed esazione del "ticket" per il parcheggio era stato conferito alla concessionaria, che peraltro agiva sotto le indicazioni e la direttiva dell'ente concedente. La E. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con i tre motivi adottati a sostegno del ricorso, e che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, nonché vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che la concessionaria svolgeva attività d'impresa, per la quale pagava solo un saggio sul riscosso all'ente proprietario degli spazi pubblici, ancorchè questo giustamente avesse previsto dei vincoli e controlli nel relativo capitolato d'appalto, ovviamente nell'interesse dei cittadini, cui in sostanza la libera fruizione delle aree non era assicurata, essendo esse sottoposte al diretto controllo e alla gestione dell'affidataria.

I motivi sono fondati. Invero, com'è noto, in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 39, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui esso rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità. Ne consegue che l'occupazione di un'area pubblica, destinata a parcheggio dall'ente proprietario (o titolare di un diritto reale su di essa) mediante concessione, va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, con

riferimento all'area posseduta in forza della concessione stessa - e secondo il regime tariffario dettato dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 45 e 46, rispettivamente per le occupazioni temporanee e permanenti - atteso, peraltro, che la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo. Infatti egli, con la gestione del parcheggio, esercita una tipica attività d'impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17591 del 29/07/2009, n. 18550 del 04/12/2003).

Ciò posto, il giudice di appello non specificava le ragioni, se non in modo alquanto vago, in virtù delle quali dovesse configurarsi un'ipotesi, di concessione del servizio di parcheggio, e non piuttosto di autonoma gestione di un'area o più con appalto, e quindi in regime di autonomia d'impresa, anche se con determinati oneri e vincoli.

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto - allo stato - ed adeguato.

3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla stessa CTR, diversa sezione, per nuovo esame, posto che la causa non può essere decisa nel merito, e che si atterrà al suindicato principio di diritto.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell'Abruzzo, altra sezione, per nuovo esame.